

XVIII legislatura

A.S. 989:

"Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"

Gennaio 2019

n. 56



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 989: "Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" NL56, gennaio 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50</i>).....	5
Articolo 3 (<i>Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro</i>)	7
Articolo 4 (<i>Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione</i>).....	7
Articolo 5 (<i>Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria</i>)	8
Articolo 6 (<i>Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti</i>).....	9
Articolo 7 (<i>Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria</i>).....	12
Articolo 8 (<i>Piattaforme digitali</i>)	15
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale</i>)....	19
Articolo 10 (<i>Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca</i>)	20
Articolo 11 (<i>Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione</i>)	22

Articolo 1

(Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 istituisce nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del medesimo fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle PP.AA., certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008. .

Il comma 2 prevede che la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 sia rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili" alla data di entrata in vigore del presente decreto, come risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Il comma 3 dispone che la garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80% e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro, il minore tra:

- a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2, non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e
- b) l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI beneficiaria verso la Pubblica Amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Il comma 4 subordina il rilascio della garanzia della sezione speciale alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario e la PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia.

Il comma 5 condiziona l'escussione della garanzia della sezione speciale al mancato rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia comporta in ogni caso un rimborso non superiore all'80% della perdita registrata dalla banca o dall'intermediario. La garanzia della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della P. A. dei crediti di cui alla lettera b) del comma 3.

Il comma 6 stabilisce che la garanzia della sezione speciale è concessa a fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della banca o intermediario, di un premio in linea con i valori di mercato. Il predetto premio di garanzia può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.

Il comma 7 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione, anche in deroga alle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, delle modalità, della misura, delle condizioni e dei limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia della sezione speciale, nonché dei casi di revoca della stessa. Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire il premio in linea con i valori di mercato della garanzia.

Il comma 8 condiziona l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 alla preventiva notificazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE.

La RT sottolinea che, rispetto alle ordinarie regole di funzionamento del fondo di garanzia PMI, la garanzia concessa dalla sezione speciale avrà le seguenti peculiarità:

- è prestata in relazione a finanziamenti bancari già concessi in favore di PMI che siano stati classificati come "inadempienze probabili" nella centrale rischi;
- è prestata a condizioni di mercato;
- presuppone la sussistenza di credito certificato verso una Pubblica amministrazione;
- è subordinata alla sottoscrizione di un piano di rientro di durata massima di 20 anni;
- copre nella misura massima dell'80% il minore tra l'importo del finanziamento (maggiorato degli interessi maturati) e l'ammontare dei crediti certificati;
- cessa con l'avvenuto pagamento del credito certificato da parte della PA;
- in ogni caso, l'importo rimborsato non può superare l'80% della perdita registrata dalla banca o intermediario finanziario:

La dotazione finanziaria della sezione speciale di 50 milioni di euro è posta a valere sulle vigenti disponibilità del fondo di garanzia e non comporta, dunque, oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In particolare, i 50 milioni di euro necessari per l'istituzione della Sezione speciale in argomento trovano la loro copertura a seguito dell'aggiornamento della stima del fabbisogno finanziario del fondo per il triennio 2019-2021, già effettuata dal gestore del fondo sulla base dei dati al 30 giugno 2018 e utilizzata ai fini della quantificazione dello stanziamento per il 2019, poi operato con il recente decreto-legge fiscale collegato alla legge di bilancio per il 2019.

La richiamata stima effettuata dal gestore quantificava le risorse residue (dunque, libere da impegni) alla data del 31 dicembre 2018 in euro 508 milioni. Sulla base delle rilevazioni effettuate a più recente data, a pochi giorni dalla chiusura dell'anno, il gestore ha quantificato in 530 milioni di euro le risorse residue al 31 dicembre 2018, con un risparmio, dunque, rispetto alla precedente previsione, di 22 milioni di euro.

Inoltre, la citata stima triennale elaborata dal gestore quantificava una crescita delle garanzie del fondo del 15% rispetto al 2017, partendo dal dato effettivo rilevato al 30 giugno 2018 (+16,4% rispetto allo stesso periodo del precedente anno). La crescita effettiva registrata nel secondo semestre del 2018 si è, tuttavia, attestata, sulla base degli aggiornamenti effettuati dal gestore a dicembre, su ritmi più contenuti (+12,8%). Su base annua, nel 2018, la crescita del fondo si attesterà, dunque, a +14,6%.

Applicando alla stima per l'anno 2019 - come prassi per le previsioni finanziarie riferite al fondo di garanzia - il tasso di crescita effettivo registrato nel periodo precedente (dunque, +14,6%), si ottiene un fabbisogno previsto per il 2019 pari a euro 705 milioni, più basso di 30 milioni rispetto ai 735 previsti nella originaria previsione di metà anno.

I predetti minori assorbimenti attesi, per complessivi 52 milioni di euro, consentono, dunque, di coprire il fabbisogno aggiuntivo generato dall'intervento *de quo*.

Sul piano tecnico, la scelta di utilizzare l'impianto tecnico del fondo di garanzia per le PMI è connessa sia all'importante "effetto leva" delle risorse pubbliche che la garanzia, notoriamente, genera, sia alla possibilità di ritirare la garanzia - con conseguente svincolo delle risorse pubbliche impegnate in termini di accantonamento per il rischio - una volta che l'Amministrazione debitrice abbia adempiuto al pagamento del debito commerciale.

In tal senso, con una iniziale dotazione finanziaria di 50 milioni di euro, in virtù dell'"effetto moltiplicatore" si può attivare a rilasciare garanzie per un importo di circa 300/350 milioni di euro. Immaginando un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese.

Il numero delle garanzie rilasciabili e delle PMI garantibili dalla sezione speciale saranno, tuttavia, ancora più elevati nel medio-lungo termine per effetto degli svincoli di risorse che, man mano, saranno effettuati nel momento in cui le P.A. debitorie provvederanno al pagamento del debito, che consentiranno alla sezione di effettuare nuovi impegni (cosiddetto "effetto rotativo" dell'intervento).

Ovviamente, dato il particolare ambito di intervento, l'effetto moltiplicatore associato alla sezione speciale sarà, necessariamente, più contenuto rispetto a quello del fondo di garanzia, in considerazione della obiettiva, maggiore rischiosità degli impieghi della sezione speciale *de qua* rispetto a quelli, ordinari, del fondo. Anche rimandando ai dati sopra riportati, comunque si stima un "moltiplicatore sul garantito" della sezione intorno a 6, rispetto a quello ordinario del fondo, che si attesta intorno a 10.

Ciò è dovuto alla presenza di alcuni rilevanti presidi previsti dalla norma, che consentono di mitigare la rischiosità delle operazioni ammissibili. Tali presidi sono rappresentati, in particolare, dalla necessaria presenza di un piano di rientro dal debito, approvato in prima istanza dalla banca finanziatrice e poi sottoposto, a seguito della richiesta di garanzia, alla valutazione (in ordine alla sua consistenza e credibilità) del gestore del fondo e del Consiglio di gestione, nonché dalla temporaneità della garanzia rilasciata dalla sezione, che, come previsto dalla norma, cesserà una volta intervenuto il pagamento del debito da parte della Pubblica Amministrazione.

Tale previsione limita fortemente il periodo di efficacia della garanzia, circoscrivendo i rischi effettivamente a carico della sezione ai default delle imprese che dovessero intervenire dalla data di concessione della garanzia fino alla data del pagamento del credito della Pubblica Amministrazione. Peraltro, l'ulteriore previsione contenuta nella norma, che limita gli interventi della Sezione ai soli crediti certificati (e, dunque, ai crediti certi ed esigibili), avvalora tale circostanza, riducendo sia il prevedibile periodo per l'effettivo pagamento del credito, sia i rischi inerenti a eventuali contestazioni, sia nell'*an* che nel *quantum*, del medesimo credito.

Ulteriore presidio è costituito dalla surrogazione del fondo - automatica, benché non espressamente prevista dalla norma in argomento, in quanto prevista, in via generale, per tutte le operazioni garantite dal fondo - nella posizione della banca finanziatrice nei casi in cui la sezione sia chiamata al pagamento in garanzia. Tale surrogazione è resa più efficace dalla possibilità, nel caso di specie, che i finanziamenti oggetto di garanzia della sezione speciale possano essere assistiti anche da garanzie reali (senza limiti), circostanza, questa, che può contribuire a rendere più efficaci le azioni di rivalsa della sezione per gli importi dalla stessa pagati.

Ovviamente, le risorse della sezione speciale sconteranno anche una riduzione per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare in quei casi in cui la PMI non sia stata in grado di adempiere agli impegni assunti con la banca nel "piano di rientro del debito" e, non sia, nel frattempo, intervenuto il pagamento della fattura da parte della P.A. Tuttavia, il pagamento di un premio di garanzia conformato ai valori di mercato - che tenga conto, dunque, delle perdite attese e inattese - è funzionale ad assicurare un meccanismo di autoalimentazione, nel tempo, della sezione speciale.

Alla luce di quanto sopra, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, si rileva che la tipologia di rapporti finanziari per i quali viene offerta la garanzia dell'omonimo fondo per le piccole e medie imprese rappresenta chiaramente un punto meritevole di approfondimento in relazione alla elevata probabilità che la garanzia stessa venga escussa. Ciò, secondo una prudente prassi contabile, richiederebbe un appropriato potenziamento della dotazione disponibile, calibrato sulla base di una stima della citata probabilità e dell'80% dell'ammontare dei rapporti finanziari garantiti. Tuttavia, si prende atto dei dati forniti dalla RT sulla presenza di adeguate disponibilità sul fondo alla luce dei minori assorbimenti attesi rispetto agli stanziamenti.

In ogni caso, a limitare fortemente i rischi, come rilevato dalla stessa RT, concorrono il comma 6, ai sensi del quale è previsto il versamento da parte della banca o intermediario di un premio in linea con i valori di mercato e il comma 5, che dispone la cessazione dell'efficacia della garanzia con l'avvenuto pagamento dei crediti da parte della P.A.. A tale proposito sarebbero utili informazioni supplementari sulle previsioni dei tempi medi di durata delle garanzie pubbliche alla luce dei dati sui pagamenti dei debiti commerciali da parte delle P.A..

Infine, si rileva che il *plafond* di risorse per le garanzie in esame non coinvolge l'intero ammontare dello stanziamento del fondo, il che potrebbe generare problemi per le altre garanzie prestate, ma è limitato a 50 milioni di euro, importo che, fra l'altro, è ricavabile all'interno dell'ampio margine di disponibilità analiticamente illustrato dalla RT.

Ciò induce a poter ragionevolmente escludere l'insorgenza di tensioni nel funzionamento del fondo in rapporto alle garanzie già previste a legislazione vigente.

A latere, si segnala che l'asserzione della RT per la quale, sulla base di un valore medio della garanzia rilasciata dalla sezione speciale di 150.000 euro per impresa (in linea con il valore medio della garanzia rilasciata dal fondo), si potrebbero sostenere, in prima battuta, circa 1.600/1.700 piccole e medie imprese, sembra sottostimare le potenzialità dell'intervento, atteso che sulla base delle ipotesi fornite dalla RT (effetto moltiplicatore pari a 6) le imprese potenzialmente beneficiarie sarebbero circa 2.000.

Articolo 2

(Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

Il comma 1 dispone il rimborso del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 (fornito ad Alitalia spa), entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del medesimo decreto-legge e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

Il comma 2 abroga il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, che fissava l'anzidetto termine al 15 dicembre 2018.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 900 milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro il 31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali a favore del conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2016. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo, è restituita nel corso del 2019.

La RT chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria in ragione dei tempi richiesti per il compimento della procedura di cessione e dell'effettivo trasferimento dei complessi aziendali ed è dettata dall'esigenza di scongiurare qualunque soluzione di continuità nel funzionamento di tutti i servizi da essa gestiti. La RT precisa che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è, ad oggi, beneficiaria di un finanziamento statale pari a 900 milioni di euro, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, di cui:

600 milioni di euro concessi ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017;

300 milioni di euro concessi ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017.

Il differimento al 30 giugno 2019 del rimborso del finanziamento previsto a legislazione vigente alla data del 15 dicembre 2018 comporta un peggioramento del fabbisogno del 2018 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2019, per un corrispondente importo di 900 milioni di euro. Per la copertura si provvede ai sensi del comma 3.

Al riguardo, si ricorda che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) rientra nel novero degli enti ricompresi nel conto consolidato delle PPAA, come individuato dall'ISTAT sulla base del SEC2010, anche dopo la sua trasformazione in ente pubblico economico (articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016), e che le risorse utilizzate a copertura hanno natura non privata, giacché esatte dalla medesima Cassa in forza di una regolamentazione pubblica. Tuttavia, esse non sono considerate ai fini del conto consolidato di cassa in quanto risultano depositate presso il sistema bancario (con l'eccezione delle partite afferenti alla componente A3¹). Contabilmente, l'utilizzo delle risorse della CSEA costituisce quindi una forma di copertura adeguata in termini di

¹ Copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate.

fabbisogno e non ha effetti sul debito trattandosi di uno spostamento di risorse che dal punto di vista della competenza economica avviene all'interno della P.A..

Sembrirebbe comunque utile un approfondimento in merito all'eventualità che tale utilizzo possa compromettere le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente. Si ricorda che tali risorse, che provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori dei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge di stabilità per il 2016, sono destinate all'erogazione di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili e assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori ecc..

Tali molteplici finalità sono in gran parte riconducibili ad obblighi normativi (norme primarie, secondarie o delibere dell'AEEGSI) e pertanto caratterizzate da limitata modulabilità, e ad esse afferiscono le risorse di pertinenza dei vari conti di gestione, peraltro finora sufficientemente alimentati dalle risorse rivenienti dalle tariffe poste a carico degli utenti, senza intaccare le giacenze bancarie. Sotto tale profilo, si fa presente che il Governo aveva fornito assicurazioni sull'analoga operazione effettuata in rapporto al prestito correlato alle procedure di cessione dei complessi aziendali dell'ILVA (decreto-legge n. 98 del 2016), ma con riferimento ad un importo considerevolmente inferiore (400 milioni di euro).

Pertanto, la questione merita un chiarimento, anche se l'ammontare medio delle giacenze presso l'ente cassiere dovrebbe indurre ad escludere tale rischio. Infatti, i depositi bancari della CSEA sono stati pari mediamente a 5,3 miliardi nel 2017, generando interessi attivi lordi per un importo pari ad euro 47,9 milioni².

Pertanto, considerando tale ultimo dato e le risorse destinate a fuoriuscire dal circuito bancario (900 milioni di euro), si dovrebbe presentare per CSEA una perdita in conto interessi di circa 8 milioni di euro in ragione d'anno. Andrebbero quindi forniti chiarimenti sui possibili effetti negativi dovuti alla perdita di interessi bancari.

Va comunque osservato che una sollecita attuazione della disposizione dell'ultimo periodo del comma 3 (*i.e.* la restituzione della giacenza versata da CSEA già nel mese di gennaio 2019) di fatto neutralizzerebbe, rendendoli quantitativamente trascurabili, gli effetti in termini di interessi.

Infine, nulla da osservare sugli interessi che matureranno sul conto corrente di tesoreria, considerato che il D.M. 9 giugno 2016³ ha fissato il tasso di interesse allo 0,001%, con effetti di conseguenza trascurabili per l'operazione in esame (9.000 euro sull'intero anno).⁴

² V. Bilancio d'esercizio 2017 della CSEA, approvato dal comitato di gestione nella riunione del 24 aprile 2018, pagina 10.

³ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 2016.

⁴ Il citato decreto-legge 98/2016 sull'ILVA, emanato prima della pubblicazione del nuovo tasso di interesse, provvedeva altresì a quantificare e coprire il relativo onere (200.000 euro annui per un versamento di 400 milioni), ma era parametrato al precedente tasso di interesse che era cinquanta volte superiore e pari allo 0,05%.

Articolo 3

(Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

Il comma 1 abroga l'articolo 15 del decreto legislativo n. 151 del 2015, recante la previsione della tenuta in modalità telematica presso il Ministero del lavoro del libro unico del lavoro, istituito dall'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008.

La RT esclude che la l'abrogazione in esame determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di converso, l'eliminazione della disposizione attualmente vigente fa venir meno l'obbligo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare un'apposita struttura informatica che avrebbe dovuto assicurare la gestione telematica del Libro unico del lavoro (cd. LUL), compresa la sua conservazione con modalità idonee ad assicurare la immodificabilità nel tempo delle informazioni in esso contenute.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione)

La norma contiene alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata, volte a rendere più agevole per il debitore l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento.

Il comma 1 interviene sulla conversione del pignoramento, disciplinata dall'art. 495 del codice di procedura civile, ovvero la possibilità, data al debitore sottoposto ad esecuzione forzata, di sostituire le cose pignorate con una somma di denaro comprensiva delle spese di esecuzione e dell'importo dovuto al creditore pignorante e agli altri creditori eventualmente intervenuti a titolo di capitale, interessi e spese. In particolare, le modifiche:

- prevedono che la somma che il debitore deve depositare in cancelleria, unitamente all'istanza di conversione del pignoramento, debba essere pari ad un sesto – e non un quinto - dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori successivamente intervenuti;
- concedono al debitore una rateizzazione in 48 mesi – e non in 36 mesi – per versare la somma, determinata dal giudice con ordinanza, da sostituire al bene pignorato;
- consentono al debitore di beneficiare della conversione del pignoramento anche quando ritarda il pagamento di una rata, fino a un termine massimo di 30 giorni, in luogo degli attuali 15.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, per modificare l'art. 560 del codice (Custodia dei beni pignorati) relativo alla possibilità per il debitore di continuare ad abitare l'immobile pignorato in attesa dell'espropriazione forzata. Nello specifico, con esclusivo riferimento ai debitori assoggettati ad espropriazione immobiliare che siano titolari di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni, il cui ammontare complessivo sia pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti nell'espropriazione, si prevede che il giudice possa ordinare la liberazione dell'immobile solo dopo aver emesso il decreto di trasferimento del bene espropriato all'aggiudicatario. La data di rilascio è fissata dal giudice tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivi al decreto di trasferimento.

Il comma 3 modifica l'articolo 569 del codice di procedura civile, relativo all'udienza di autorizzazione della vendita, per richiedere ai creditori di comunicare in anticipo l'ammontare del credito per il quale procedono. In particolare, non oltre 30 giorni prima della data fissata per la comparizione, i creditori debbono depositare un atto con il quale indicano l'ammontare del credito residuo per il quale procedono,

comprensivo di interessi e spese. In mancanza di tale atto, il credito resterà fissato nell'importo indicato con il precetto, maggiorato dei soli interessi legali.

Il comma 4 specifica che le nuove disposizioni si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La RT afferma che le disposizioni non incidono sull'ammontare dei crediti vantati sia dai privati che dalla pubblica amministrazione, non trattandosi di ristrutturazioni dei crediti né di cessione dei medesimi. Pertanto, la RT rappresenta che dall'attuazione delle modifiche normative non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma le stesse potranno determinare minori costi connessi alle spese delle procedure esecutive collegati alla maggiore possibilità di conversione dei pignoramenti e alle spese di custodia e manutenzione dell'immobile oggetto di rilascio.

Al riguardo, si rileva che la rateizzazione del debito da 36 a 48 mesi, qualora il credito sia vantato da una pubblica amministrazione, potrebbe determinare effetti sui saldi di finanza pubblica per effetto del prolungamento del rimborso del debito. Sul punto andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Articolo 5

(Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

La norma, modifica l'articolo 80 del codice dei contratti pubblici in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

In particolare, viene riformulata la lettera c) del comma 5 concernente i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità. Il testo previgente prevedeva alcune fattispecie come incluse nella causa di esclusione per illeciti professionali. Con le modifiche apportate dal decreto invece tali fattispecie diventano cause autonome di esclusione.

Si tratta in particolare delle nuove lettere *c-bis*) e *c-ter*) che prevedono l'esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto qualora:

- abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili. Su tali circostanze la stazione appaltante deve motivare anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.

Si dispone inoltre circa la decorrenza delle nuove disposizioni.

La RT afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 6

(Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

La norma prevede la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti (previsti dall'art. 7 del D.M. 78/2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell'art. 14-*bis* del D.L. 78/2009) per il funzionamento del sistema.

In particolare, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 9, 10 e 15, del D.Lgs. 205/2010;
- b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-*bis*, 4, 5, 7, 8, 9, 9-*bis*, secondo periodo, 10, 11, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 13 del D.L. 101/2013;
- c) l'articolo 14-*bis* del D.L. 78/2009 (che disciplina le modalità di finanziamento del SISTRI). Si dispone, altresì, che i contributi relativi all'anno 2018, compresi quelli eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre 2018, siano riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente, i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale). Tali adempimenti tradizionali possono essere effettuati in formato digitale.

Si prevede altresì, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti, previste dall'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.

La RT afferma che il contratto relativo alla realizzazione e gestione del "Sistema Integrato per la Sicurezza e la Tracciabilità dei Rifiuti" S.I.S.T.R.I., è stato stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Selex Service Management S.p.A. in data 14 dicembre 2009 per la durata di anni 5 fino alla scadenza del 30 novembre 2014 e che alla scadenza naturale del contratto sono intervenute apposite proroghe contenute in norme di legge e l'attuale scadenza è fissata al 31 dicembre 2018.

Per la RT è evidente che non si è in presenza di alcuna cessazione anticipata del contratto: pertanto non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art.13 del contratto originario, a norma del quale era previsto un indennizzo in caso di cessazione anticipata, con la conseguenza che alcun indennizzo a tale titolo è dovuto.

Nei periodi di proroga è stata corrisposta dal Ministero per ciascun anno un'anticipazione di € 10.000.000, salvo conguaglio al gestore a fronte dei costi di produzione sostenuti dalla SELEX.

La RT poi ricorda che con decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, nel prorogare la gestione del SISTRI da parte dell'attuale concessionario Selex Se.Ma è stato disposto che Consip, quale stazione appaltante, indicasse procedura di gara per la scelta del nuovo concessionario. L'aggiudicazione, disposta inizialmente il 1 agosto 2016 a favore del R.T.I. formato dalle società Almaviva s.p.a., Agriconsulting s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., è stata prima annullata in via di autotutela, poi adottata in via definitiva con atto prot 2334/2017 del

1.2.2017. Avverso tale aggiudicazione risulta proposto ricorso al TAR Lazio, senza istanza cautelare, non ancora definito.

Sul punto la RT evidenzia che il capitolato non prevede alcun subentro del nuovo concessionario nella posizione contrattuale del precedente gestore. Nello stesso è solo prevista una facoltà in capo al Ministero di optare per la presa in carico, da parte dell'aggiudicatario, del vecchio sistema nelle more della realizzazione del nuovo. Il Ministero non ha ritenuto opportuno né conveniente tale opzione. La RT precisa che non si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di affidamento con la citata RTI e dunque si è ancora in una fase antecedente all'esercizio della citata opzione. Considerato che alcun contratto sarà stipulato anche la facoltà opzionale non verrà esercitata.

Secondo la RT la revoca in via amministrativa della gara, ai sensi dell'art. 21-quinquies L. n. 241/1990, percorribile sulla base della valutazione circa il perdurante interesse pubblico, potrebbe comportare un eventuale indennizzo nella sola misura del danno emergente con la reintegrazione del cd. interesse negativo. A tal fine tale indennizzo, tenuto conto di quanto riportato nell'offerta economica del RTI aggiudicatario laddove è contenuta una dichiarazione di aver sostenuto spese per la predisposizione dell'offerta della gara pari a Euro 50.000,00, ammonta a tale cifra. Tale somma trova copertura nel capitolo 7082 del Ministero dell'Ambiente (Spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SISTRI) che sarà alimentato dai contributi relativi all'anno 2018.

Con riferimento al concessionario uscente (ossia quello in scadenza al 31.12.2018 in virtù delle citate proroghe di legge cioè SELEX ora LEONARDO) la RT evidenzia che vi è pendente un contenzioso sul rimborso dei costi dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per inadempimento contrattuale. La causa pende in istruttoria e l'esito della stessa, tutt'ora incerto, non è in alcun modo influenzato dal presente intervento normativo.

La RT poi illustra il quadro comparativo dei costi tra quelli relativi alla gara CONSIP e quelli riferiti al nuovo sistema di tracciabilità basato su una struttura ministeriale.

Costo relativo a gara CONSIP

Il modello economico della concessione contenuto nel capitolato di gara CONSIP, prevede una durata della stessa pari a 5 anni, con l'opzione di ulteriori 2 anni ed un valore della concessione stimato in Euro 260.000.000,00 per l'intera durata della stessa, comprensiva dei due anni opzionali. Il valore della remunerazione complessiva del concessionario è stato stimato pari a circa Euro 56 milioni per i 5 anni di concessione e circa 87 milioni per l'intera durata della stessa comprensiva dei due anni di opzione.

Nuovo sistema di tracciabilità

Il nuovo sistema di tracciabilità si compone di una serie di elementi che sommariamente si riassumono in:

1. Struttura ministeriale che sovrintende alla stesura delle regole, ne coordina l'applicazione e vigila sull'applicazione corretta delle stesse;
2. Struttura di assistenza ed interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
3. Struttura tecnologica che si compone di una componente software ed una componente hardware.

Ritenuto che l'istituzione di una struttura ministeriale sia la migliore soluzione per assicurare una *governance* istituzionale al sistema, le altre due componenti dello stesso dipenderanno dalle scelte che saranno fatte in sede di stesura delle norme attuative della tracciabilità.

La RT riporta poi il possibile scenario di gestione e sviluppo del nuovo sistema di tracciabilità che prevede l'utilizzo della piattaforma e dell'organizzazione esistente presso il sistema Albo nazionale gestori ambientali.

(euro)

Voci di costo scenario Albo	Costo investimento	Costo di gestione annuale	Totale per voce
Struttura ministeriale	30.000	750.000	780.000
Assistenza alle imprese su Albo gestori ambientali	60.000	1.500.000	1.560.000
Selezione e formazione su Albo gestori ambientali	20.000	0	20.000
Sviluppo Software su Albo gestori ambientali	1.500.000	300.000	1.800.000
Hardware su Albo gestori ambientali	0	500.000	500.000
Totale	1.610.000	3.050.000	4.660.000

Secondo la RT una più precisa quantificazione potrà essere fatta in base alle emanande norme ed alla conseguente progettazione esecutiva. In quella sede sarà introdotta specifica norma di legge che disciplinerà la copertura dei relativi costi anche mediante un contributo a carico degli operatori per garantire il rispetto del principio di autofinanziamento. Naturalmente il contributo sarà ragguagliato al costo effettivo del nuovo sistema.

La RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la RT si sofferma sulla quantificazione dei costi di un nuovo sistema di tracciabilità basato su una struttura ministeriale di controllo e dotazioni tecnologiche che tuttavia non è previsto dalla norma in esame; la stessa RT fa riferimento ad "emanande norme" e afferma che con l'introduzione di specifica norma di legge sarà disciplinata la copertura dei costi anche con un contributo a carico degli operatori.

Un chiarimento sarebbe quindi necessario sull'autosufficienza delle norme di cui si ripristina la vigenza (artt. 188-190 e 193 del D.Lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010) e sulla capacità del Ministero di effettuare i relativi controlli, anche alla luce degli obblighi comunitari in materia⁵.

⁵ Si ricorda che l'art. 17 della direttiva 2008/98/CE, non oggetto di modifica da parte della nuova direttiva rifiuti, dispone che: "Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi (...)".

Tale disposizione è stata affiancata da quella dell'art. 11-*bis* della direttiva 2008/98/CE (introdotto dalla nuova direttiva sui rifiuti n. 2018/851/UE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, non ancora avvenuto, è previsto dal disegno di legge di delegazione europea 2018, A.S. 944), che prevede che gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani.

L'art. 15, comma 1, lettera b), del citato disegno di legge, prevede, tra i criteri della delega per il recepimento della nuova direttiva rifiuti, la modifica e l'estensione del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti.

Articolo 7 ***(Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria)***

Il comma 1 - facendo salve le competenze spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di edilizia penitenziaria - assegna per un biennio (dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020) al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), anche le seguenti ulteriori funzioni:

- l'effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti (lettera a);
- la gestione delle procedure di affidamento dei suddetti interventi e di quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia (lettera b);
- l'individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie (lettera c).

Il comma 2 prevede nello svolgimento delle funzioni indicate al comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa avvalersi anche del personale del Corpo di polizia penitenziaria dotato di adeguate competenze tecniche, nonché, mediante la stipula di apposite convenzioni, del personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.

Il comma 3 stabilisce che la definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità è demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel formulare la proposta il capo del DAP deve tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che all'attuazione dell'articolo in esame, si debba provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.

La RT evidenzia che il dispositivo è volto ad ampliare, per un periodo di durata biennale (2019-2020), le funzioni già assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), per far fronte all'attuale situazione emergenziale in cui si trovano gli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, attribuendo agli stessi, ferme restando le competenze del MIT in materia di edilizia carceraria, la possibilità di eseguire, in casi di urgenza, progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, l'esecuzione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti.

A tale proposito, la relazione precisa che viene inoltre attribuita al predetto personale la competenza sulla gestione delle procedure di affidamento degli interventi, delle procedure di formazione e di esecuzione dei contratti, in conformità della normativa vigente in materia, nonché l'attività di ricerca per l'individuazione di immobili demaniali o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione per la realizzazione di strutture carcerarie.

In relazione alle nuove funzioni temporaneamente assegnate al personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 395/90 citata, rappresenta che lo stesso è costituito da circa 40 unità tra Ingegneri e Architetti, in servizio presso gli Uffici Tecnici dello stesso Dipartimento, dotati di laurea tecnica in Ingegneria e Architettura e di abilitazione all'esercizio della relativa professione, previo superamento dell'esame di Stato, in osservanza della vigente normativa in materia di pubblico impiego e progettazione, direzione e collaudo lavori di opere pubbliche.

Sono inoltre in corso di espletamento procedure concorsuali per l'assunzione di ulteriori 17 unità di Ingegneri e 3 unità di Architetti, che prenderanno servizio nei primi mesi del 2019.

La RT precisa poi che per lo svolgimento delle nuove funzioni assegnate, si prevede che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possa utilizzare personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa, mediante la stipula di apposite convenzioni. Al fine di stabilire l'ordine di priorità dei lavori da eseguire, si prevede l'adozione di un Decreto del Ministero della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà tenere conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria, costituito presso il Ministero della giustizia.

Come previsto al comma 4, per l'attuazione delle disposizioni contenute nella norma, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente, destinate all'edilizia penitenziaria. In particolare si segnalano le risorse previste a legislazione vigente nel Bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2018 - Tabella 5 - alla U.d.V. 1.1 Amministrazione penitenziaria - Azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" sui Capitoli 7300 e 7301, che ammontano complessivamente ad euro 25.631.605 per l'anno 2018, e euro 29.731.605 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sia per la quota "*fondo opere*" che "*fondo progetti*".

Infine, evidenzia le risorse che saranno assegnate al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a seguito della ripartizione del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), il cui DPCM di ripartizione è in corso di perfezionamento, che assegna all'amministrazione penitenziaria un importo complessivo di euro 185.000.000 nel periodo 2018-2033, da destinare all'edilizia penitenziaria per la realizzazione di nuovi istituti e ammodernamento del patrimonio edilizio penitenziario, per l'adeguamento delle strutture penitenziarie alla prevenzione di incendi e sicurezza sul lavoro, per la valutazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione dal rischio sismico nonché per garantire l'accessibilità delle strutture penitenziarie in favore delle persone con disabilità.

Quindi, conclude certificando che l'intervento non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che l'articolo 35, commi 1 e 2 della legge sull'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria (395/1990) - relativamente alla ivi prevista dotazione del personale "tecnico" dirigenziale e non, previsto in forza al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (tabella F annessa alla citata legge) - già prevede che il personale in questione svolga, tra le altre, anche le funzioni di "effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia" (lettera b), comma 2)) e, sia pure solo in casi di urgenza, la elaborazione "di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria" (comma 2, lettera c)), andrebbero non di meno richiesti più puntuali elementi documentativi, che siano atti a fornire dimostrazione dell'effettiva sostenibilità dei relativi nuovi fabbisogni, a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della normativa vigente.

Sul punto, pur considerando infatti che la RT fornisce una precisa indicazione delle professionalità tecniche attualmente disponibili presso il D.A.P. (n. 40 unità tra ingegneri e architetti abilitati), cui si aggiungerebbero le ulteriori 20 unità (n. 17 ingegneri e n. 3 architetti) in corso di reclutamento, a cui affidare i nuovi compiti, alcuna indicazione è però fornita circa la stima dei fabbisogni lavorativi orari "aggiuntivi" derivanti dalle norme in esame per le unità interessate, né in merito agli specifici oneri relativi alle operazioni di direzione e collaudo delle opere pubbliche che verranno da loro progettate, ovvero relativamente all'eventuale trattamento accessorio aggiuntivo spettante in ragione dell'assunzione delle ulteriori funzioni in esame.

In tal senso, appaiono suscettibili di determinare fabbisogni aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per tale personale, le funzioni temporaneamente assegnate al personale tecnico del D.A.P. di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ivi stabilendosi che ad esso verrà assegnato anche il compito di gestire le procedure di affidamento degli interventi, in aggiunta a quelle di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia (lettera b), nonché di individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, che risultino idonei alla riconversione per gli interessi dell'Amministrazione carceraria.

Inoltre, va altresì considerato che al comma 2 è altresì stabilito che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.) potrà anche ricorrere all'utilizzo di personale dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa, mediante la stipula di apposite convenzioni che, ai sensi del comma 4, dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Orbene, in proposito, dal punto di vista metodologico, in ciò venendo anche alla clausola di invarianza indicata al comma 4, occorre ribadire che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che l'apposizione di clausole di neutralità in presenza di nuove norme che siano comunque suscettibili di determinare oneri aggiuntivi di spesa dovrebbe sempre accompagnarsi alla dettagliata illustrazione in RT di tutti gli elementi e i dati, che

siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, nonché a certificare l'ipotesi di invarianza degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, non solo mediante l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni, ma anche fornendo ogni elemento di chiarificazione in merito al prevedibile impatto delle misure previste che "giustificano" l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica⁶.

Inoltre, con specifico riferimento alle risorse indicate dalla RT per il periodo 2018-2033, da destinarsi all'edilizia penitenziaria, in corrispondenza a quanto previsto dal comma 4, si evidenzia che gli eventuali maggiori oneri discendenti dall'assegnazione di funzioni disposta dal comma 1 potrebbero riguardare le spese di personale come i compensi per lavoro straordinario o indennità e rimborsi per missioni (ad esempio per l'individuazione di immobili di cui alla lettera c)), mentre le risorse indicate potrebbero coprire solo gli eventuali maggiori oneri per spese di progettazione.

Si segnala in ogni caso che le risorse indicate dalla RT sono state incrementate con l'ultima legge di bilancio e per l'azione "Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria" ammontano a 43,7 milioni per il 2019, 52,2 milioni per il 2020 e 58,6 milioni per il 2021. La nota integrativa al disegno di legge di bilancio indicava per tale azione spese di personale pari a circa 4 milioni di euro.

Articolo 8 **(Piattaforme digitali)**

Il comma 1 stabilisce che ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda Digitale Italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, la gestione della piattaforma, così come lo svolgimento dei compiti che la riguardano, siano trasferiti dall'AgID alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 prevede che gestione e compiti della piattaforma, che cessano di spettare così all'AgID, sono quindi attribuiti ad una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, da costituirsi entro centoventi giorni, sulla base di direttiva del Presidente del Consiglio (per l'indicazione degli obiettivi) e di decreto del medesimo Presidente (per la definizione di criteri e modalità). Per il capitale sociale iniziale, sono utilizzate parte delle risorse finanziarie dell'AgID, assegnate per le esigenze della piattaforma. Ulteriori determinazioni su questo riguardo sono rimesse a decreto della Presidenza del Consiglio. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato.

Il comma 3 pone in capo alla Presidenza del Consiglio le funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico delle pubbliche amministrazioni, onde rendere capillare la diffusione del sistema di pagamento elettronico attraverso la piattaforma. La Presidenza del Consiglio dovrà assicurare inoltre lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico e della piattaforma di cui agli articoli 64-bis e 50-ter del d.lgs. 82/2005⁷.

⁶ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n.32/2010, pagina 4.

⁷ Si tratta del punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della piattaforma digitale nazionale dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali dalle pubbliche amministrazioni nonché la condivisione dei dati a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese.

Il comma 4 posticipa al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217 che a legislazione vigente fissava al 1° gennaio 2019 il termine per l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma preposta al pagamento elettronico.

Il comma 5 sostituisce il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 217 del 2017, laddove si prevede un'abrogazione tout court dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla posta elettronica certificata ed alla notificazione del documento informatico trasmesso per via telematica. In particolare, la norma sostituita posticipa e condiziona siffatta abrogazione, al momento in cui intervenga un decreto del Presidente del Consiglio (sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali) che adotti le misure necessarie a garantire (anche riguardo alla qualificazione ed accreditamento dei soggetti gestori, ex articolo 29 del codice) la conformità dei servizi di posta elettronica certificata alla disciplina del codice dell'amministrazione digitale ed europea (regolamento UE n. 190 del 2014) circa l'identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche.

La RT certifica che la disposizione, allo scopo di promuovere la capillare e più efficace diffusione dell'utilizzo della piattaforma digitale per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizza risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), per gli oneri derivanti dalla disposizione, inclusi quelli relativi alla costituzione della società e alla continuità funzionale della piattaforma.

In merito ai commi 1 e 2, riferisce che la spesa massima per la costituzione della società per azioni è quantificata in €1.000.000.

Inoltre, evidenzia che la società a regime si autofinanzierà attraverso i ricavi derivanti dall'applicazione di commissioni di servizio sostenute dai prestatori di servizi di pagamento sulle transazioni gestite attraverso la piattaforma, che sono in costante aumento (già oggi la piattaforma gestisce oltre 14 milioni di transazioni annue per un corrispettivo di oltre 1,8 miliardi di Euro di transato), in linea con modelli già consolidati a livello europeo.

Afferma che alla copertura dei costi sopra indicati per i commi 1 e 2 si provvede attraverso quota parte delle risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale per lo sviluppo della Piattaforma di cui al comma 1, ovvero, se necessario attraverso i fondi già assegnati al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Le risorse finanziarie già destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale per la piattaforma di cui al comma 1 ammontano ad oltre €13.000.000, di cui residuano ad oggi €9.300.000 a copertura dell'ultimo trimestre del 2018 e dell'intero anno 2019, e sono destinate anche per la copertura dei costi dei fornitori che supportano il servizio (CQ SIA 1/2017).

Per quanto concerne le risorse destinate al Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale, fa presente che tali risorse ammontano complessivamente a 35 milioni di euro di cui 6 milioni assegnati nel 2016 a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e ulteriori 29 milioni di euro (11 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, questi ultimi ridotti ad euro 18.021.546 a seguito dell'applicazione della diminuzione delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. b) della legge n. 196 del 2009) assegnati dall'art.

1, comma 585, della Legge di stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) e confluiti nel bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Tenuto conto che del totale delle risorse assegnate sono stati impegnati 15 milioni di euro per il funzionamento della struttura e la realizzazione delle attività progettuali, ne residuano sugli appositi capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri circa 20 milioni. Per quanto concerne il comma 3, si segnala che lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005 rientrano già ora nelle attività in capo al Commissario Straordinario, e tali attività trovano ampia copertura negli appositi capitoli del bilancio autonomo sopra citati.

In particolare, considerata la spesa storica, si stima che alle attività di sviluppo e implementazione possa essere destinata una quota delle risorse disponibili di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Pertanto, in conclusione, certifica che le risorse evidenziate sopra sono più che sufficienti per garantire la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, nonché a garantire la copertura degli oneri di cui 3, oltre che a garantire, fino al 15 settembre 2019, la copertura delle spese di funzionamento della Struttura di supporto al Commissario Straordinario. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Sul comma 4, la RT conferma che ivi si prevede che la data di decorrenza dell'obbligo di esclusivo utilizzo della piattaforma digitale di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento abilitati, fissata al 1° gennaio 2019 dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, sia prorogata al 31 dicembre 2019.

Precisa che alla disposizione in rassegna non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito al comma 5, evidenzia che ivi si introduce la modifica dell'art. 65, comma 7 del d.lgs. n. 217/2017, concernente l'abrogazione dell'art. 48 ad CAD, recante "*Posta elettronica certificata*", che ad oggi è prevista solo a decorrere dal 1.1.2019.

La modifica, nel mantenere la previsione dell'abrogazione della norma citata, ne posticipa però la decorrenza all'entrata in vigore di un apposito D.P.C.M. recante l'adozione delle misure necessarie a garantire la conformità dei servizi di recapito certificato al Regolamento eIDAS - Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

A tale proposito, certifica che alla disposizione non si ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione relativi ai commi 1 e 2, posto che la spesa "massima" indicata dalla RT per la costituzione della società per azioni prevista dalle norme

è quantificata in €1.000.000, andrebbero comunque richiesti elementi di dettaglio in relazione ai fattori di spesa considerati nella determinazione dell'onere al fine di certificarne il grado di congruità.

Inoltre, anticipando alcuni profili di copertura che verranno esaminati in seguito, dal momento che la RT certifica che, a regime, la società si autofinanzierà attraverso i ricavi derivanti dall'applicazione di commissioni di servizio sostenute dai prestatori di servizi di pagamento sulle transazioni gestite attraverso la piattaforma digitale, che sono in costante aumento, andrebbero richieste le fonti documentative idonee a fornire conferma di tale dato e le stime dei conseguenti ricavi.

Venendo allo scrutinio dei profili di "copertura", dal momento che la RT prevede la possibilità di destinare quota parte delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente e destinate all'Agenzia per l'Italia Digitale per lo sviluppo della piattaforma di cui al comma 1, ovvero, se necessario, i fondi che sono già assegnati al Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, negli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che ancora non risulta ancora disponibile il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2019/2021, andrebbero comunque richieste conferme in merito all'effettivo ammontare della disponibilità di risorse per il primo anno del citato triennio, al netto della quota indicata dalla RT a copertura degli oneri relativi all'ultimo trimestre del 2018 (dalla RT indicata in 9,3 milioni di euro).

Quindi, con riferimento al comma 3, posto che la RT - in considerazione della spesa storica - stima che le attività di sviluppo e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005, e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo trovano ampia copertura negli appositi capitoli del bilancio autonomo sopra citati dai quali potrà essere destinata una quota di circa 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, sarebbero utili informazioni in merito ai parametri attraverso cui si è pervenuti alla quantificazione dell'onere, per cui la RT certifica che le risorse residue risulterebbero sufficienti ad assicurare anche la copertura, almeno fino al 15 settembre 2019, anche delle spese di funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario⁸. Ad ogni modo, con riferimento alle risorse che risulterebbero ad oggi comunque già "impegnate", andrebbe confermato che la disponibilità effettiva ne risulti di soli 15 milioni di euro.

In relazione alle modalità della copertura adottata, il dispositivo nel suo complesso impone una riflessione di ordine metodologico, dato che si è in presenza di nuovi oneri che trovano compensazione a valere della riduzione di stanziamenti che sono già previsti ai sensi della legislazione vigente.

Va infatti evidenziato che l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità impone che in presenza di norme recanti nuovi o maggiori oneri che trovino comunque

⁸ Sul punto, adottando i dati finanziari relativi ai capp. 109 e 110 del bilancio di previsione 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri la spesa annua per la struttura del commissario straordinario è stata prevista nel medesimo anno di 3.886.131 euro, che in 9,5 dodicesimi (ovvero sino al 15/9), corrisponderebbe ad una spesa prevedibile in 3.076.520 euro. Cfr. Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, DPCM 15 dicembre 2017, pagina 202 (capp.109;110; 253 bilancio PCM); Conto Finanziario 2016, link "Amministrazione trasparente" della PCM, capitolo 109 del relativo Conto.

compensazione mediante il definanziamento di stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della normativa vigente, le stesse debbano accompagnarsi alla formale riduzione delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa da cui gli stanziamenti sono stati originati: ragion per cui andrebbe eventualmente valutata l'opportunità di riformulare il dispositivo prevedendosi la formale riduzione delle autorizzazioni legislative di spesa previste in favore dell'Agenzia Agid e del Commissario straordinario per l'Agenda digitale, entrambe già iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedendosi alla contestuale devoluzione delle risorse così realizzate, alle nuove finalità indicate ai commi 1-3 della norma in esame, sia pure sempre nell'ambito del bilancio di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri.

In tal senso, si evidenzia che i bilanci dello Stato 2016, 2017 e 2018 fanno espresso riferimento allo stanziamento previsto al capitolo 1709 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alle "Spese per il supporto funzionale ed organizzativo delle attività del Commissario Straordinario per l'Attuazione dell'Agenda Digitale", non presente invece nel bilancio 2019.

Inoltre, con specifico riferimento al comma 3, posto che la RT certifica che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 3, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvederà comunque mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, andrebbe esplicitata la motivazione del prodursi di tali effetti sui due saldi. Si può al riguardo solo ipotizzare che l'impatto derivi da un'anticipazione di interventi previsti negli anni successivi.

Si rammenta inoltre che l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità impone sin d'ora l'allegazione alla RT del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi da nuove norme sui saldi di finanza pubblica per le annualità del triennio e a decorrere.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale)

Il comma 1 consente, fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Il comma 2 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999 (in materia di formazione

in medicina), a disporre limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero ad organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.

Il comma 3 dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.

Il comma 4 impone che dal presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le PP.AA. interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si prevede la possibilità per i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale di assumere incarichi già durante il corso, al fine di colmare le carenze derivanti dagli incarichi messi a bando, ma non coperti, disciplinando nel contempo il completamento della formazione stessa.

Al riguardo, sul comma 2 che autorizza le Regioni e province autonome a disporre limitazioni al massimale di assistiti per medico convenzionato ovvero a organizzare i corsi a tempo parziale, potrebbe generare nuovi oneri. Tale previsione, ove implementata, determinerebbe maggiori oneri a carico del SSN, atteso che la remunerazione spettante al medico di medicina generale è calibrata per fasce numeriche di assistiti, decrescendo al loro aumentare, fra l'altro in modo molto sensibile. Anche l'alternativa proposta dalla norma, ovvero l'organizzazione di corsi a tempo parziale, sembra suscettibile di determinare effetti onerosi.

Tuttavia, trattandosi di norme che dispongono facoltà e non obblighi è da ritenere che saranno le Regioni a dover rimodulare le risorse a disposizione per far fronte ai nuovi oneri ove decidano di utilizzare le possibilità concesse dalla norma.

Articolo 10

(Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca)

Il comma 1 prevede che, in deroga alla procedura ordinaria fissata all'articolo 29 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed al successivo D.M. n. 138 del 2017, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici ed assunti secondo l'ordine di graduatoria di ammissione al corso medesimo.

Il comma 2 prevede che le risorse pari a 8,26 milioni di euro, stanziati per ciascuno degli anni 2018 e 2019, al fine del semi-esonero del personale frequentante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio – non più necessarie ai sensi del comma 1 – confluiscono nel fondo “La Buona Scuola” di cui all'articolo 1, comma 202, legge n. 107 del 2015, per essere destinati alle assunzioni di personale.

La RT evidenzia sul comma 1 che con la norma, recante semplificazioni amministrative in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici, si provvede alla modificazione delle modalità di svolgimento del corso-concorso, per cui il medesimo muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami.

Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- l'assunzione in ruolo avverrà certamente al mese di settembre 2019, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997. Rispetto alla tempistica originariamente prevista, non si verifica, comunque, una anticipazione dei tempi, per cui non si prevedono conseguenze negative sui saldi di finanza pubblica;
- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neodirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica annessa al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui il suo venir meno, per il concorso in svolgimento, comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo.

La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori.

Infatti, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone l'ammissione al corso di formazione dirigenziale, di un numero di candidati pari ai posti messi a concorso, più il 20% di candidati. Si tratta di candidati che a seguito della norma proposta, divengono vincitori.

Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali.

Sottolinea che non si osserverà nemmeno una maggiore durata delle graduatorie, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio verificatosi nel tempo trascorso da quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.

Le risorse, pari come detto a 8,26 milioni di euro l'anno, che si prevedeva di spendere per il semi-esonero del personale negli anni 2018 e 2019, interessati dal concorso in svolgimento, confluiscono, invece, nel fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, rimanendo così a disposizione per le assunzioni di personale nel settore dell'istruzione.

Al riguardo, in merito al comma 1, posto che la norma ivi prevista non determina effetti peggiorativi dei saldi tendenziali di finanza pubblica per il 2018 e 2019, redatti secondo il criterio della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, posto che ivi si prevede il "recupero" delle risorse già stanziare ai sensi della normativa in vigore al fine di consentire il semi-esonero, destinandole ad ulteriori assunzioni nella scuola, non ci sono osservazioni.

Articolo 11

(Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione)

Il comma 1 prevede che in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

La RT riferisce che l'articolo reca l'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica amministrazione, interviene sulla disciplina recata dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.

Precisa che attualmente, quest'ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, non possa superare quello previsto per l'anno 2016.

Mediante la disposizione in parola viene chiarito che, in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo a 75 del 2017, non si tiene conto:

- degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi all'entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2;
- delle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi delle medesime disposizioni successivamente all'entrata in vigore del predetto limite.

Viene, inoltre, chiarito che le disposizioni di cui sopra si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La disposizione non determina effetti finanziari in quanto le risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell'ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni, nell'ambito delle relative disposizioni legislative.

Al riguardo, sul comma 1, nel presupposto che le risorse ivi specificamente indicate come concorrenti alla formazione del trattamento economico "accessorio" in deroga al massimale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, risultino provviste di idonea copertura finanziaria, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov 2018

[Nota di lettura n. 46](#)

A.S. 886: "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria"

"

[Nota di lettura n. 47](#)

A.S. 909: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 4](#)

A.C. 1334 - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi

"

[Nota breve n. 3](#)

Le previsioni economiche di autunno della Commissione europea

"

[Nota di lettura n. 48](#)

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (**Atto del Governo n. 53**)

"

[Nota di lettura n. 49](#)

A.S. 920: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"

Dic 2018

[Nota di lettura n. 50](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (**Atto del Governo n. 55**)

"

[Nota di lettura n. 51](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (**Atto del Governo n. 58**)

"

[Nota di lettura n. 52](#)

A.S. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 53](#)

Istituzione di una tutela brevettuale unitaria (**Atto del Governo n. 56**)

"

[Nota di lettura n. 54](#)

Dispositivi di protezione individuale (**Atto del Governo n. 57**)

"

[Nota di lettura n. 55](#)

Indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 59**)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)

A.C. 1334-B - Legge di Bilancio 2019 - Effetti sui saldi a seguito del maxiemendamento 1.9000 - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>